



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	5
Articolo 9 - Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata	5
Articolo 11 – Perfezionamento della regolarizzazione	5
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	7
Articolo 12 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 13 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 14 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	8
Articolo 15 – Effetti della definizione agevolata	9
PARTE IV- ENTRATA IN VIGORE	9
Articolo 16 – Entrata in vigore.....	9

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente sezione, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30/04/2026, comunica, nei successivi dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale

dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 10 giorni dal ricevimento della dichiarazione del debitore di cui al comma precedente, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/07/2026 ;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 24 rate mensili per importi fino a € 6.000,00, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/07/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

c) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili per importi superiori a €. 6.000,01, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/07/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

3. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si tiene conto degli importi già versati, esclusi quelli relativi a sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Gli importi versati verranno decurtati dall'ammontare totale delle somme dovute.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando

la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 9 - Oggetto

1. La presente sezione, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 15 FEBBRAIO 2026.

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, che siano scadute o revocate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 15 FEBBRAIO 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- Avviso di pagamento bonario
- Avvisi di accertamento
- Solleciti di pagamento
- Ingiunzioni fiscali.

2. La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 11 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto con le seguenti modalità:

- a) versamento unico dell'importo dovuto entro il 31/07/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 24 rate mensili per importi fino a € 6.000,00, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/07/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

c) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili per importi superiori a €. 6.000,01, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/07/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026.

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 12 - Oggetto

1. La presente sezione, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 15 FEBBRAIO 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 15 FEBBRAIO 2026 relativi al CUP;
- c) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 15 FEBBRAIO 2026 relativi alla TOSAP;
- d) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 15 FEBBRAIO 2026° relativi al CANONE DEL SERVIZIO IDRICO;
- e) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 15 FEBBRAIO 2026 relativi all'IMU;
- f) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 15 FEBBRAIO 2026° relativi agli oneri di urbanizzazione;
- g) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 15 FEBBRAIO 2026 relativi alle sanzioni al codice della strada;
- h) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 15 FEBBRAIO 2026 relativi alla TASI.

Articolo 13 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2017 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2017 al 2024

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 15 febbraio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 14, comma 2.

Articolo 14 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 13, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/04/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, entro il 30/05/2026, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/07/2026 ;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro 6.000,00, versamento nel numero massimo di 24 rate mensili, la prima di importo pari al 10% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al 31/07/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

c) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro 6.000,01, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili, la prima di importo pari al 10% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al 31/07/2026 (*indicare la scadenza della prima rata*) e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

3. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 15 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso,

¹ Il Comune potrebbe prevedere anche una data fissa per il versamento dell'IMU, la cui quantificazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, mentre per la TARI ed il CUP l'importo da versare deve essere necessariamente determinato dall'ente.

relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

PARTE IV- ENTRATA IN VIGORE

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.